

REGOLAMENTO (CEE) N. 2833/91 DEL CONSIGLIO
del 23 settembre 1991
che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido
ossalico originario dell'India e della Cina

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1472/91⁽²⁾ la Commissione ha in particolare istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Cina;

considerando che l'esame dei fatti non è ancora concluso e che la Commissione ha comunicato agli esportatori notoriamente interessati la propria intenzione di proporre

una proroga del dazio provvisorio per un ulteriore periodo di due mesi;

considerando che gli esportatori non hanno mosso obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È prorogato per un periodo di due mesi il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Cina istituito con il regolamento (CEE) n. 1472/91. L'applicazione del dazio cessa se, prima della scadenza di detto periodo, il Consiglio adotta misure definitive o il procedimento viene chiuso in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 settembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BUKMAN

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 138 dell'1. 6. 1991, pag. 62.